



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE**

# Le circostanze del reato

Dott. Mario Arbotti

Insegnamento di «Diritto penale», A.A. 2024-25  
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza

# LE CIRCOSTANZE DEL REATO

Situazioni inerenti al reato o alla persona del colpevole, che presuppongono la **sussistenza** nel caso concreto di una **responsabilità penale** e comportano soltanto una **modificazione della pena**, aggravandola o attenuandola

- ❖ non sono elementi costitutivi del reato
- ❖ il reato circostanziato è speciale rispetto al reato semplice
- ❖ effetto della circostanza è l'aggravamento o l'attenuazione della pena

# LE CIRCOSTANZE DEL REATO

- ✓ alla **commisurazione in senso stretto**, all'interno della cornice edittale del reato, si aggiunge una **commisurazione in senso lato** dovuta all'applicazione delle circostanze
- ✓ le circostanze sono **elementi accidentali** la cui funzione elettiva è l'**adeguamento della pena irrogata** alla **gravità del reato** e alla **capacità a delinquere** del soggetto, quando la cornice edittale del reato non sia adatta allo scopo
- ✓ funzione di **tipizzazione** di **varie gradazioni di disvalore** non sempre «gestibili» con la sola cornice edittale
- ✓ disvalore del fatto tra **legge** e **discrezionalità del giudice** → la funzione di adeguamento del trattamento sanzionatorio al fatto viene svolta tutelando la complessiva **legalità della pena**, al contempo, però, riconoscendo un ampio margine di **discrezionalità valutativa** al giudice

# I PRINCIPI IN TEMA DI REATO CIRCOSTANZIATO

- ✓ **principio di precisione** → subisce una rilevante deroga in ragione della previsione di **circostanze indefinite** (es. attenuanti generiche), la cui individuazione è rimessa, in maggiore o minore misura, alla valutazione del giudice
- ✓ il problema dell'incompatibilità con il principio di precisione si pone in misura meno drammatica per le attenuanti
- ✓ **obbligatorietà** dell'applicazione delle circostanze → problema della recidiva

# LA CLASSIFICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO

- **comuni**: previste per un numero indeterminato di reati (es. artt. 61, 61-bis, 62, 62-bis)
- **speciali**: previste per uno o più reati determinati
- ❖ **aggravanti**: comportano un inasprimento della pena (**quantitativo** o **qualitativo** con cambio di specie)
- ❖ **attenuanti**: comportano una mitigazione della pena (**quantitativo** o **qualitativo** con cambio di specie)
- ✓ **a efficacia comune**: aumento o diminuzione **fino ad un terzo** della pena per il reato semplice
- ✓ **a efficacia speciale**: la legge stabilisce una pena di specie diversa (**circostanze autonome**)  
la legge stabilisce una cornice di pena diversa (**circostanze indipendenti**)  
la legge stabilisce un aumento o una diminuzione della pena superiore a un terzo (**circostanze a effetto speciale**)

# LA CLASSIFICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO

- ❑ **definite**: elementi costitutivi compiutamente descritti dalla legge
  - ❑ **indefinite**: individuazione rimessa alla discrezionalità del giudice (es. **attenuanti generiche**)
- 
- ✓ **blindate** (o **privilegiate**): nel giudizio di bilanciamento non possono essere dichiarate soccombenti rispetto alla attenuanti
  - ✓ **libere**: libero bilanciamento da parte del giudice
- 
- **intrinseche**: attengono alla condotta o ad altri elementi del fatto tipico
  - **estrinseche**: estranee alla esecuzione e consumazione del reato e consistenti in fatti successivi

# LA CLASSIFICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO

## Art. 70 c.p. – Circostanze oggettive e soggettive

Agli effetti della legge penale:

- 1) sono circostanze **oggettive** quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la **gravità del danno o del pericolo**, ovvero le **condizioni** o le **qualità personali dell'offeso**;
- 2) sono circostanze **soggettive** quelle che concernono la **intensità del dolo** o il **grado della colpa**, o le **condizioni e le qualità personali del colpevole**, o i **rapporti fra il colpevole e l'offeso**, ovvero che sono inerenti alla **persona del colpevole**.

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la **imputabilità** e la **recidiva**.

# LE CIRCOSTANZE DEL REATO

Il problema della distinzione tra **reato circostanziato** e **figura autonoma di reato**

Rilevanza

- **bilanciamento**
- criteri di **imputazione soggettiva**
- momento consumativo del reato

Criteri discretivi

- ❖ espressa qualificazione legislativa
- ❖ riferimento alla disciplina del giudizio di bilanciamento delle circostanze
- ❖ mancanza di previsione di pena («la pena è aumentata»; «la pena è diminuita»)
- ❖ apposito *nomen iuris*
- ❖ presenza della clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato»

# L'IMPUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO

## Art. 59 c.p. – Circostanze non conosciute o erroneamente supposte (1930)

Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze che aggravano ovvero attenuano o escludono la pena sono valutate, rispettivamente, a carico o a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti. **[rilevanza oggettiva delle circostanze aggravanti e attenuanti]**

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui. **[irrilevanza delle circostanze aggravanti e attenuanti erroneamente supposte]**

# L'IMPUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO

## Art. 59 c.p. – Circostanze non conosciute o erroneamente supposte (post l. 19 del 1990)

Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti. [rilevanza oggettiva delle circostanze attenuanti]

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui. [irrilevanza delle circostanze aggravanti e attenuanti erroneamente supposte]

# LE CIRCOSTANZE DEL REATO

## Deroghe

### Art. 60 c.p. – Errore sulla persona dell'offeso

Nel caso di **errore sulla persona offesa** da un reato, non sono poste a carico dell'agente le **circostanze aggravanti**, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, **erroneamente supposte**, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa.

# LE CIRCOSTANZE DEL REATO

## Art. 63 c.p. – Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena

1. Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

- **giudizio bifasico**, con primaria individuazione della pena base (tranne per circostanze autonome o indipendenti)
- **divieto di doppia valutazione dello stesso elemento**

# LE CIRCOSTANZE DEL REATO

## Art. 64 c.p. – Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante

Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata **fino a un terzo** la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.

# LE CIRCOSTANZE DEL REATO

## Art. 65 c.p. – Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

- 1) [alla pena della morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni];
- 2) alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
- 3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente **un terzo**.

# LE CIRCOSTANZE DEL REATO

## Art. 63 c.p. – Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena

2. Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente. **[c.d. concorso omogeneo di circostanze]**

# LE CIRCOSTANZE DEL REATO

## Art. 63 c.p. – Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena

3. Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di **circostanza ad effetto speciale**, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo. [**concorso omogeneo di una circostanza ad effetto speciale con una o più circostanze ad effetto comune**]

# LE CIRCOSTANZE DEL REATO

## Art. 63 c.p. – Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena

4. Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.

5. Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla.

**[concorso omogeneo di più circostanze ad effetto speciale]**

# LE CIRCOSTANZE DEL REATO

## Art. 66 c.p. – Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti

Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il **triplo** del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere:

- 1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
- 2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
- 3) e, rispettivamente, euro 10.329 o euro 2.065, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, euro 30.987 o euro 6.197, se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133 bis.

# LE CIRCOSTANZE DEL REATO

## Art. 67 c.p. – Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:

- 1) [a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte];
- 2) a **dieci anni** di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in **misura inferiore ad un quarto**.

# LE CIRCOSTANZE DEL REATO

## Art. 69 c.p. – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

Quando concorrono insieme **circostanze aggravanti** e **circostanze attenuanti**, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

[concorso eterogeneo di circostanze]

**Bilanciamento delle circostanze affidato alla libera discrezionalità del giudice**

# LE CIRCOSTANZE DEL REATO

## Art. 69 c.p. – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

- ✓ il legislatore ha omissis di indicare i **parametri del giudizio** di bilanciamento che dovrebbero orientare l'ampia discrezionalità del giudice
- ✓ secondo l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente, tali criteri di valutazione andrebbero ricavati **dall'art. 133 c.p.**
- ✓ altro orientamento ritiene che il giudizio di comparazione debba effettuarsi mettendo a reciproco confronto le circostanze eterogenee, considerate non nella loro dimensione «astratta», ma nella loro specifica «**intensità**» **accertata in concreto**
- ✓ **assenza di sicuri parametri orientativi** e giudizio rimesso quasi al **puro intuito** del giudice

# LE CIRCOSTANZE DEL REATO

## Art. 69 c.p. – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è **divieto di prevalenza** delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

[concorso eterogeneo di circostanze anche per circostanze ad efficacia speciale]

**Deroghe alla disciplina del giudizio di comparazione**

# LE CIRCOSTANZE DEL REATO

Deroghe alla disciplina del giudizio di comparazione

## **Art. 69-*bis* c.p. – Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze**

Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

+ moltissime altre nella parte speciale del codice penale o nella legislazione complementare

**fulminate da uno sciame di sentenze di illegittimità costituzionale**

# LE CIRCOSTANZE DEL REATO

Concorso apparente di circostanze

## **Art. 68 c.p. – Limiti al concorso di circostanze**

Salvo quanto è disposto nell'articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in sé un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un'altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.

Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.

# CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI

## Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per **motivi abietti** o **futili**;
- 2) l'aver commesso il reato per **eseguirne** od **occultarne** un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
- 3) l'aver, nei delitti **colposi**, **agito nonostante la previsione dell'evento**;
- 4) l'aver adoperato **sevizie**, o l'aver agito con **crudeltà** verso le persone;

# CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI

## Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni

- 5) l'averne **profittato** di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- 6) l'averne il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
- 7) l'averne, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un **danno patrimoniale di rilevante gravità**;
- 8) l'averne aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

# CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI

## Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni

- 9) l'aver commesso il fatto con **abuso dei poteri**, o con violazione dei doveri inerenti a una **pubblica funzione** o a un **pubblico servizio**, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
- 10) l'aver commesso il fatto **contro un pubblico ufficiale** o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
- 11) l'aver commesso il fatto con **abuso di autorità** o di **relazioni domestiche**, ovvero con **abuso di relazioni di ufficio**, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
- 11-bis) l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova **illegalmente sul territorio nazionale**;

# CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI

## Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni

11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;

11-quater) l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere;

11-quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza;

11-sexies) l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative;

# CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI

## Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni

11-septies) l'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni;

11-octies) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.

# CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI

## **Art. 61-*bis* c.p. – Circostanza aggravante del reato transnazionale**

Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 416 bis 1.

# CIRCOSTANZE ATTENUANTI COMUNI

## Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per **motivi di particolare valore morale o sociale**;
- 2) l'aver agito in **stato di ira**, determinato da un **fatto ingiusto altrui**;
- 3) l'aver agito per suggestione di una **folla in tumulto**, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza;

# CIRCOSTANZE ATTENUANTI COMUNI

## Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni

- 4) l'averne nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un **danno patrimoniale di speciale tenuità**, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'averne agito per conseguire o l'averne comunque conseguito un **lucro di speciale tenuità**, quando anche **l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità**;
- 5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il **fatto doloso della persona offesa**;

# CIRCOSTANZE ATTENUANTI COMUNI

## Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni

6) l'averne, prima del giudizio, **riparato interamente il danno**, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato **spontaneamente** ed efficacemente per **elidere** o **attenuare** le **conseguenze dannose o pericolose del reato**; o l'averne partecipato a un **programma di giustizia riparativa** con la vittima del reato, concluso con un **esito riparativo**. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati.

# CIRCOSTANZE ATTENUANTI COMUNI

## Art. 62-*bis* c.p. – Attenuanti generiche

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione **altre circostanze diverse**, qualora le ritenga tali da giustificare una **diminuzione della pena**. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.

In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.

# ATTENUANTI GENERICHE

✓ **natura e funzioni:** I) **appendice dell'art. 133 c.p.** → funzionale a consentire una riduzione del minimo edittale della pena qualora quest'ultimo si riveli sproporzionato rispetto alla gravità del fatto;

II) **funzione autonoma** → permette al giudice di cogliere un **valore positivo** del fatto diverso rispetto ai valori espressamente presi in considerazione dell'art. 62 c.p. → valore non **tipicizzabile** a priori in linea astratta, ma desumibile soltanto dai casi concreti nelle loro infinite sfumature

✓ **deriva indulgenziale e clemenzialistica?**

# LA RECIVIDA

## Art. 99 c.p. – Recidiva

Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di **un terzo** della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

(c.d. **recidiva semplice**)

# LA RECIVIDA

## Art. 99 c.p. – Recidiva

La pena può essere aumentata **fino alla metà**:

1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole; (**c.d. recidiva specifica**)

2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; (**c.d. recidiva infraquinquennale**)

3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

(**c.d. recidiva monoaggravata**)

# LA RECIVIDA

## Art. 99 c.p. – Recidiva

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

(c.d. recidiva pluriaggravata)

# LA RECIVIDA

## Art. 99 c.p. – Recidiva

Se il **recidivo** commette un **altro delitto non colposo**, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della **metà** e, nei casi previsti dal secondo comma, è di **due terzi**.

(c.d. recidiva reiterata)

# LA RECIVIDA

## Art. 99 c.p. – Recidiva

Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva [**è obbligatorio** e], nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.

## RECIDIVA

Quali presupposti penologici? La **facoltatività** dell'applicazione

- ❖ **maggiore colpevolezza** (insensibilità all'ammonimento derivante dalla precedente condanna)
- ❖ **accentuata capacità a delinquere**
- ❖ entrambi? → il reo dimostrerebbe per il fatto stesso di persistere nell'illecito, una maggiore insensibilità ai dettami dell'ordinamento e una maggiore propensione a delinquere in futuro

# LA RECIVIDA

- ✓ diritto penale **del nemico**? → **tolleranza zero**
- ✓ volontà di neutralizzare individui pericolosi (e marginali) nella società → *three strikes and you are out* (**three strikes law**)
- ✓ ampia **discrezionalità** del giudice nello scegliere se applicare o meno gli aumenti previsti per la recidiva
- ✓ **natura giuridica dell'istituto** → circostanza aggravante o indice di commisurazione della pena analogo a quelli previsti dall'art. 133 c.p.
- ✓ la giurisprudenza ritiene che si tratti di una circostanza aggravante → **obbligatoria** la **contestazione** della recidiva in quanto circostanza, la **facoltatività** sarebbe limitata ai soli **aumenti di pena**
- ✓ ulteriori effetti deteriori per il condannato → creazione di uno **status autorale** peggiore?



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE**

DOTT. MARIO ARBOTTI

Dipartimento di Scienza Giuridiche,  
del Linguaggio, dell'Interpretazione  
e della Traduzione – IUSLIT

[mario.arbotti2@unibo.it](mailto:mario.arbotti2@unibo.it)

[www.units.it](http://www.units.it)